



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 22/05/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2009, n. 164

L.R. n. 11/01 e R.R. n. 16/06 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in loc. Lamia di Clemente e Fontana S. Pietro - Proponente: Laterza Wind 2 S.r.l. (già Energy Assets Management S.r.l.).

L'anno 2009 addì 30 del mese di MARZO in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con istanza presentata il 20.10.2006 (acquisita al prot. n. 12443 del 25.10.06), la Energy Assets Management S.r.l., con sede legale in Napoli alla via Chiatamone n. 55- Cap 80100, presentava all'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia- della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 09/06, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico da realizzare nel territorio del Comune di Laterza (TA) in località "Lamia di Clemente, Fontana S.Pietro"; con la stessa nota trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa.
- con nota acquisita il 03.11.06 al prot. n. 12952, la società trasmetteva al Settore Ecologia ulteriori copie della documentazione presentata il 20 ottobre, ai fini di una maggiore certezza dell'effettività e completezza dell'avvenuto deposito;
- successivamente alla pubblicazione sul BURP n. 146 del 09.11.06 dell'avviso di avvenuto deposito, presso il Settore Ecologia, dello studio di impatto ambientale relativo al progetto presentato dalla predetta società, la Asja Ambiente Italia S.p.a. rilevava, con nota del 07.12.06 inviata al Settore Ecologia, che la acquisiva in pari data al prot. n. 14648, all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e, per conoscenza, al Comune di Laterza, l'esistenza di una sovrapposizione nella stessa zona tra il progetto della Energy Assets Management S.r.l. e quello da essa presentato con istanza al Settore Ecologia del 23.10.06 e all'Assessorato allo Sviluppo Economico del 27.10.06; la Asja S.p.a. segnalava in particolare la priorità del suo progetto su quello presentato dalla Energy Assets Management S.r.l., in virtù della convenzione da essa stipulata con il Comune di Laterza il 19.05.06, secondo la quale quest'ultimo si impegnava a rilasciare alla società il permesso di costruire il parco eolico;
- con nota prot. n. 00521 del 10.01.07, il Settore Ecologia invitava il sindaco di Laterza, oltre a rilasciare sul progetto il parere di competenza, a fornire chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree del territorio comunale di progetti presentati da differenti società e alla stipula della predetta convenzione;

- con nota prot. n. 00546 del 10.01.07, il Settore Ecologia invitava la società ad integrare entro sessanta giorni la documentazione precedentemente presentata e, conseguentemente, a trasmettere le integrazioni anche all'amministrazione comunale e a quella provinciale, per permettere alle stesse di esprimere il parere di loro competenza;
- in data 15.02.07 pervenivano al Settore Ecologia, che le acquisiva con prot. n. 2694, le osservazioni della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, Altura e Comitato Nazionale del Paesaggio, sui progetti di parchi eolici proposti dalle varie società, tra cui la Energy Assets Management S.r.l., nei comuni di Laterza e Castellaneta; tali osservazioni venivano poste a fondamento della richiesta alla Regione, e a tutte le altre amministrazioni interessate, di esprimere parere negativo sui predetti progetti;
- il medesimo Settore, con nota prot. n. 3286 del 22.02.07, informava il sindaco di Laterza che, essendo il progetto della Energy Assets Management S.r.l. assoggettato alla procedura di VIA, lo stesso sarebbe dovuto essere pubblicato sul BURP ai sensi dell'art.11, co.2, della l.r. n. 11/01, anziché sull'Albo pretorio comunale, come previsto dalla medesima legge solo in caso di procedimento di screening; con la stessa nota la società veniva pertanto invitata a provvedere in merito e il Comune a fornire i chiarimenti già richiesti in relazione alla coesistenza di diversi progetti nella stessa area, oltre che a rilasciare il parere di competenza;
- con nota pervenuta a questo Settore il 12.03.07 ed acquisita al prot. n. 4068, la società comunicava di aver proceduto alla revisione del progetto depositato il 20.10.06, in funzione della soluzione di connessione alla RTN, concessa da Terna S.p.a. con proprio provvedimento prot. TE/P2006014111 del 5.12.06 e cod.id n. 06017892, e della richiesta di aggiornamento operata dal Comune di Laterza con delibera di C.C. n. 77 del 28.12.06; contestualmente trasmetteva nuovamente l'intero elaborato progettuale così aggiornato, allegando anche la documentazione integrativa richiesta dallo stesso Settore con nota prot. n. 00546 del 10.01.07;
- con nota prot. n. 4661 del 19.03.07, il Settore Ecologia inviava alla Energy Assets Management S.r.l. e a tutte le altre società proponenti progetti di parchi eolici nei comuni di Laterza e Castellaneta le predette osservazioni presentate dalla LIPU, Italia Nostra, Altura e dal CNP, invitandole a presentare le loro controdeduzioni in merito; le stesse osservazioni venivano trasmesse anche ai sindaci dei due Comuni affinché gli stessi potessero tenerne conto nell'espressione dei pareri di competenza e nelle convenzioni stipulate con le varie società proponenti;
- con nota acquisita al prot. n. 5793 del 30.03.07, la Energy Assets Management S.r.l. presentava al Settore Ecologia un progetto di ampliamento del parco eolico precedentemente proposto, depositando la relativa documentazione anche ai fini degli adempimenti di pubblicazione dalla legge previsti;
- la società trasmetteva a questo Settore, che la acquisiva al prot. n. 6586 dell'11.04.07, e per conoscenza anche ai Comuni di Laterza e Castellaneta, nonché all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, le controdeduzioni alle osservazioni della LIPU, rilevando la irricevibilità ed inammissibilità delle stesse in quanto tardive, oltre che viziate di presupposto erroneo di fatto e di diritto;
- la R.E. Wind S.r.l. portava all'attenzione del Comune di Laterza, con nota del 30.03.07 inviata per conoscenza anche al Settore Ecologia, che la acquisiva al prot. n. 6577 del 23.04.07, le interferenze esistenti tra il progetto di impianto eolico dalla stessa proposto nel territorio comunale e quello presentato nella stessa area dalla Energy Assets Management S.r.l., contestualmente richiamando gli

impegni assunti dal Comune nei suoi confronti attraverso la stipula di apposita convenzione;

- questo Settore, con nota prot. n. 6834 del 02.05.07, da un lato trasmetteva alla società le osservazioni della R.E. Wind S.r.l., invitandola a trasmettere le relative controdeduzioni e, dall'altro, esortava ancora una volta il Comune ad esprimersi sulle proposte delle varie società, nonché a fornire chiarimenti in merito alle convenzioni con le stesse stipulate, al fine di evitare il sorgere di contenziosi;

- con nota prot. n. 5501 del 06.04.07, il Comune di Laterza trasmetteva a questo Settore, che lo acquisiva al prot. n. 7007 del 03.05.07, e, per conoscenza, all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico e alla Energy Assets Management S.r.l, il parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto presentato da quest'ultima, espresso ai sensi della l.r. n. 11/01 e del r.r. n. 16/06;

- il Comune di Laterza, con nota prot. n. 6010 del 17.04.07, acquisita da questo Settore con prot. n. 6998 del 03.05.07, dichiarava che la RE Wind S.r.l. aveva, in data 29.03.07, depositato presso lo stesso la documentazione relativa ad un progetto di impianto eolico da realizzare nel territorio comunale, così rettificando l'errore materiale presente nel predetto parere, in cui si dichiarava che detta società non aveva sin ad allora presentato al Comune alcun progetto;

- il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7294 del 07.05.07, inviata per conoscenza al Comune di Laterza, alla Provincia di Taranto e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, rilevando l'impossibilità di individuare l'oggetto della proposta progettuale della Energy Assets Management S.r.l, dovuta alla frammentazione della stessa in tempi differenti, ovvero il 20.10.06, il 12.03.07 e il 30.03.07, richiedeva alla società di presentare una nuova istanza con la documentazione relativa all'assetto finale dell'intero progetto, comunicando che la data di deposito di detta documentazione completa avrebbe determinato il momento di avvio di una nuova procedura di valutazione d'impatto ambientale;

- la società, con nota del 16.04.07, inviata anche a questo Settore che la acquisiva al prot. n. 8154 del 17.05.07, trasmetteva, ai fini dell'aggiornamento sull'iter amministrativo dell'istanza, la documentazione del progetto corredata della soluzione relativa all'allacciamento STMG da parte di Terna S.p.A.;

- con nota prot. n. 8657 del 29.05.07 il Settore Ecologia, visto il parere favorevole espresso dal Comune di Laterza sul progetto presentato dalla Energy Assets Management S.r.l, comunicava all'amministrazione comunale di non aver mai ricevuto dalla stessa l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, dalla legge prescritta, del progetto presentato dalla società; la informava, altresì, della necessità, già rilevata con nota prot. n. 7294 del 7.05.07, che la società ripresentasse l'istanza e rilevava la mancanza di controdeduzioni alle osservazioni presentate sul progetto dalla società Asja Ambiente Italia, che, pertanto, rinviava in allegato; e, infine, la esortava nuovamente a fornire chiarimenti in ordine alla coesistenza sulla stessa area di differenti progetti di impianti eolici, presentati da diverse società;

- con nota del 31.05.07, la Energy Assets Management S.r.l informava il Settore Ecologia, che la acquisiva al prot. n 10131 del 5.06.07, che la sua posizione giuridica, progettuale e contrattuale relativa al progetto di impianto eolico proposto nel Comune di Laterza era stata ceduta il 18.04.07 alla società Laterza Wind 2 S.r.l., con sede legale in Napoli alla via Imbriani n. 48, costituita con lo scopo della realizzazione e gestione di uno o più' campi eolici nel Comune di Laterza; con la stessa nota dette società: A) davano altresì riscontro alla richiesta del 7.05.07 di ripresentazione dell'istanza, dichiarando che, non avendo mai avuto l'intenzione di ricondurre nello scaglione temporale del 30 novembre 2006 il progetto di ampliamento depositato il 30 marzo 2007 e, pertanto, volendo soprassedere all'istruttoria relativa al progetto indicato come Ampliamento II Fase (perché depositato con riferimento temporale diverso: 31 marzo 2007)", non ritenevano sussistente alcuna motivazione per ripresentare l'istanza e

un'ulteriore documentazione; B) comunicavano che, pur avendo già provveduto all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del progetto sui quotidiani e sul Burp, avrebbero proceduto alla ripubblicazione dello stesso nella versione aggiornata sul Burp e sui quotidiani Libero e Corriere del Giorno del 7.06.07; C) in riscontro alla richiesta del 2.05.07 di controdedurre alle osservazioni della RE Wind S.r.l., rilevavano come il progetto da quest'ultima presentato ricadeva nello scaglione temporale chiusosi il 31.03.07 e non in quello del 30.11.06 al quale apparteneva invece il loro progetto;

- il Comune di Laterza, con nota prot. n. 9337 del 21.06.07, acquisita da questo Settore al prot. n. 12018 del 23.07.07, forniva, in riscontro alle varie predette richieste del medesimo Settore, chiarimenti in merito alla coesistenza nelle stesse aree dei progetti proposti dalle differenti società, nonché alle osservazioni presentate da alcune di esse, chiarendo altresì come il parere del 06.04.07, espresso sul progetto della Laterza Wind 2 S.r.l., era stato reso in riferimento alla versione base depositata il 20.10.06;

- con nota acquisita al prot. n. 12046 del 23.07.07, la RE Wind S.r.l. contestava il parere sul progetto della Laterza Wind 2 S.r.l. reso dal Comune di Laterza il 6.04.07, chiedendo agli uffici regionali di non uniformarsi ad esso nelle proprie deliberazioni;

- con nota del 7.12.07, prot. n. 18338, il Settore Ecologia invitava la Laterza Wind 2 S.r.l. a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione sul BURP e sui quotidiani, come richiesto dall'art. 11, co. 2, della l.r. n. 11/01, del progetto comprensivo di tutti gli aggiornamenti inquadrabili nello scaglione temporale di agosto-novembre 2006, di cui all'art. 8, co. 4, del r.r. n. 16/06, e comunicava che solo il primo aggiornamento proposto dalla stessa (aggiunta di 4 aerogeneratori) poteva essere ritenuto un'integrazione del progetto base; prendeva altresì atto del parere espresso dal Comune sul progetto della società ed invitava la Provincia ad esprimersi sullo stesso, nonché sugli altri tre progetti soggetti a VIA;

- la società dava riscontro a tale richiesta ritrasmettendo, con nota acquisita al prot. n. 1180 del 15.01.08, la predetta nota del 31.05.07, nonché dichiarando di aver già provveduto alla ripubblicazione del progetto nella configurazione di aggiornamento sui quotidiani Corriere del Giorno e Libero, e sul BURP del 07.06.07, del quale allegava copia;

- con nota prot. n. 002965 del 13.02.08, questo Settore chiedeva alla società di trasmettere anche le copie delle pubblicazioni sul Corriere del Giorno e su Libero, che venivano successivamente trasmesse ed acquisite dall'Assessorato al prot. n. 3961 del 22.02.08;

- questo Settore acquisiva al prot. n. 3970 del 18.02.08 l'accordo stipulato in pari data, ed inviato anche al Comune di Laterza, tra la Energia in Natura S.r.l., la Laterza Wind 2 S.r.l., la Costruzioni Generali De Biasi S.r.l. e la Ditta De Biasi Giuseppe, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Laterza Wind 2 S.r.l rinunciava a n. 7 areogeneratori;

- il Comune di Laterza, con nota prot. n. 3458 del 4.03.08, acquisita dal Settore Ecologia con prot. n. 4811 del 05.03.08, rilevava di poter esprimere il proprio assenso incondizionato solo nei confronti dei progetti proposti dalle quattro società parti del predetto accordo, tra cui la Laterza Wind 2, avendo quest'ultimo rimosso le interferenze reciproche tra i progetti;

- questo Settore, con nota prot. n. 6034 del 16.04.08, richiedeva alle società parti dell'accordo, tra cui la Laterza Wind 2 S.r.l., di trasmettere le rispettive proposte di layout su supporto digitale, frutto dell'accordo medesimo, con l'indicazione dello sviluppo planimetrico delle linee tecniche coerente con la

nuova configurazione;

- con nota acquisita al prot. n. 6727 del 18.04.08, la Laterza Wind 2 S.r.l. depositava presso il Settore Ecologia gli elaborati del progetto nella versione risultante dal predetto accordo;

- questo Settore acquisiva al prot. n. 10390 del 23.07.08 l'ulteriore accordo stipulato il 21.07.08 dalla Laterza Wind 2 S.r.l. con le società Asja Ambiente Italia, Inergia ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza nello scaglione temporale del 30.11.06, con il quale ciascuna di esse rinunciava ad alcuni areogeneratori, tra quelli inizialmente proposti, al fine di eliminare la sovrapposizione venutasi a creare tra i vari progetti; in particolare, la Laterza Wind 2 S.r.l., sostituendo con questo accordo quello precedentemente stipulato il 18.02.08 con le altre società di cui sopra, rinunciava a n. 6 areogeneratori, anziché a 7 come precedentemente pattuito;

- con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 11918 del 28.08.08, il Comune di Laterza, preso atto dei due predetti accordi stipulati dalle varie società proponenti progetti di impianti eolici nel territorio comunale, esprimeva parere favorevole su tutti i progetti di impianti eolici, sia sottoposti a VIA che a screening, presentati dalle varie società ed insistenti nel territorio comunale; dava quindi atto di aver già espresso, in data 06.04.07, parere favorevole sul progetto proposto dalla Laterza Wind 2 S.r.l.;

- con nota prot. n. 12392 dell'08.09.08, questo Settore richiedeva alle società Asja Ambiente Italia, Inergia, Laterza Wind 2 ed Energy 3K di trasmettere il medesimo output dell'accordo tra le stesse intervenuto il 21.07.08, su supporto digitale, contenente dati georeferenziati in sistema Gauss-Boaga comprensivo di ubicazione degli areogeneratori (in formato vettoriale puntiforme) e linee tecniche annesse (strade e cavidotti);

- in riscontro a tale richiesta, con nota acquisita al prot. n. 12866 del 18.09.08, la Laterza Wind 2 S.r.l. inviava al Settore Ecologia gli elaborati tecnici su supporto CD (dwg) del progetto, nella stesura relativa all'accordo di cui al precedente punto;

- con nota prot. n. 13051 del 23.09.08, il Settore Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Laterza e ricadenti nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare: A) se le società Laterza Wind 2, Asja Ambiente Italia, Inergia, Costruzioni Generali de Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura ed Energy 3K GmbH, tutte proponenti i predetti progetti, avessero presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nel Comune di Laterza; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;

- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11260 del 15.10.08, acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 15023 del 24.10.08, comunicava che alla data del 29.09.08 non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Laterza ma presentate istanze di autorizzazione unica, ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03, da tutte le società di cui al precedente punto, tra cui la Laterza Wind 2, che a tanto aveva provveduto il 17.05.07;

- con nota prot. n. 16425 del 19.11.08, il Settore Ecologia, ai fini dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, invitava tutte le sette società, tra cui la Laterza Wind 2, proponenti i progetti nel Comune di Laterza oggetto di valutazione integrata, a presentare la convenzione stipulata con i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/06, relativa alle misure di compensazione ambientale;

- questo Settore acquisiva al prot. n. 16409 del 18.11.08 la nota con la quale il Comune di Laterza trasmetteva le convenzioni stipulate tra il 2005 e il 2007 con alcune delle società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, tra cui la Laterza Wind 2 S.r.l.;
- con nota prot. n. 17191 del 9.12.08, inviata alle predette società e al Comune di Laterza, nonché per conoscenza ai Comuni di Castellaneta e di Matera e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, il Settore Ecologia, rilevando l'incompletezza delle convenzioni di cui al precedente punto, dovuta all'assenza di ogni riferimento alle misure di ristoro e compensazione ambientale, ribadiva la necessità, già comunicata con la predetta nota prot. n. 16425 del 19.11.08, della conformità delle convenzioni medesime, nonché di quelle ancora da stipulare, al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 delle linee guida di cui alla DGR n. 1462 del 2008; con la medesima nota comunicava altresì che la convenzione tra il Comune di Laterza e la Laterza Wind 2 S.r.l. avrebbe dovuto coinvolgere, ai sensi dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06, anche il Comune di Matera;
- con nota acquisita al prot. n. 17362 del 10.12.08, la provincia di Taranto manifestava al Settore Ecologia la volontà di esprimere il proprio parere sui progetti oggetto di valutazione integrata e, a tal fine, richiedeva alle società proponenti la relativa documentazione;
- con nota prot. n. 00094 dell'8.01.09 il Settore Ecologia invitava pertanto la provincia di Taranto ad esprimere il suo parere in tempi brevi, pur sottolineando che la stessa era sempre stata sino ad allora resa partecipe di tutte le fasi di ogni procedimento di screening e di VIA relativi ai sette progetti;
- con nota acquisita dal Settore al prot. n. 673 del 20.01.09, la società Laterza Wind 2, rilevando di non essere assoggettata all'obbligo della stipula della convenzione ex art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e punto 9 della DGR n. 1462/08, avendo presentato istanza di VIA il 20.10.06, ovvero prima dell'entrata in vigore di tale disciplina, invitava il medesimo Settore a provvedere sull'istanza anche in assenza della convenzione predetta;
- con nota acquisita per conoscenza dal Settore Ecologia al prot. n. 674 del 20.01.09, la società Laterza Wind 2, rilevando l'illegittimità della predetta richiesta della Provincia di Taranto di espressione del parere, per essere la stessa tardiva e per essere stata l'amministrazione provinciale più volte posta sino ad allora nella condizione di esprimersi, invitava la Provincia stessa a chiarire se con la predetta richiesta avesse inteso o meno richiedere al Settore Ecologia un'ulteriore sospensione del procedimento di VIA;
- con nota prot. n. 2495 del 25.02.09, il Settore Ecologia invitava ancora una volta le società proponenti nella finestra temporale di novembre 2006 i progetti di impianti eolici nel Comune di Laterza, nonché quest'ultimo, a trasmettere la convenzione contenente l'indicazione delle misure di compensazione ambientale;
- il Settore Ecologia acquisiva al prot. n. 2832 del 4.03.09 la determinazione n. 80 del 25.02.09 con la quale il Comune di Laterza, prendendo atto dell'invito del 3.02.09 della società Laterza Wind 2 a modificare, in virtù degli accordi intercorsi con le altre società proponenti i progetti di impianti eolici nel territorio comunale, la convenzione precedentemente stipulata il 29/08/07, con la precisazione che quest'ultima non dovesse essere conformata al combinato disposto dell'art. 14, co. 5 del r.r. n. 16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, stabiliva di procedere alla stipula;
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 3648 del 19.03.09, la società Laterza Wind 2,

riscontrava alla nota del Servizio Ecologia prot. n. 2495 del 25.02.2009 ritenendosi al di fuori dell'applicabilità del RR 16/2006;

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

? Località: Lamia di Clemente, Fontana S.Pietro

? "Superficie: 9500 mq circa di pertinenze e un'occupazione suolo in fase di cantiere pari a circa 6 ha

? Aerogeneratori (numero finale acquisito con nota prot.n.10390 del 28/07/2008): 19

LW-1 2665986 4507125

LW-3 2667866 4506783

LW-4 2668221 4506675

LW-5 2664916 4506330

LW-6 2665505 4506768

LW-7 2665740 4506574

LW-10 2666929 4506411

LW-11 2668298 4506172

LW-12 2668675 4506126

LW-13 2669095 4506060

LW-14 2669469 4506076

LW-15 2666539 4505755

LW-18 2668897 4505600

LW-19 2669318 4505218

LW-20 2669620 4505262

LW-21 2667724 4505189

LW-23 2669378 4504721

LW-24 2669777 4504668

LW-25 2670162 4504613

L'aerogeneratore numero 21, non contemplato nell'accordo ratificato con le società Costruzioni generali De Biasi, Ditta De Biasi Giuseppe, Energia in Natura, come riscontrato dal layout trasmesso con nota prot. n.3970, 4 marzo 2008, è ripreso nell'accordo con i proponenti Inergia, Energy 3K e Asja Ambiente di Luglio 2008.

? Diametro aerogeneratori: 90-94 m

? Potenza complessiva: 57 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita, nella quale sono state tenute in debito conto tutte le osservazioni sul progetto pervenute a questo ufficio, tra cui quelle della LIPU, presentate con il supporto delle associazioni Italia Nostra, ALTURA e Comitato Nazionale del Paesaggio.

a - Inquadramento nel PRIE di riferimento

Non esiste un piano redatto consegnato all'Autorità competente

b - Impatto visivo e paesaggistico

Sono stati prodotti elaborati relativi alla presentazione dell'impianto da più punti di vista significativi, oltre ad una simulazione fotografica post-operam.

L'impatto relativo a questa componente si attestava su valori maggiormente significativi nella prima presentazione, poi si riduce nell'ultima versione aggiornata.

L'impatto derivante da quest'analisi è riferito comunque al solo impianto proposto da questa Società, mentre appare lacunoso in riferimento a quello che deriverà dalla compresenza delle altre proposte rientranti nello stesso scaglione temporale ed oggetto di valutazione integrata.

Quest'ultima porta a conclusioni tali da determinare una riduzione dell'entità di aerogeneratori proposti dalla varie Società, anche a valle degli accordi intercorsi tra le medesime, che porterà, già nell'immediata percezione visiva della presenza sul paesaggio, ad uno scenario meno alterato rispetto a quello che sarebbe derivato dall'accettazione incondizionata delle varie proposte.

In generale si assisterà ad una comunque significativa presenza di aerogeneratori, ma impostata su configurazione abbastanza ampia, tale da non creare locali congestioni o barriere lungo direttrici di corridoi ecologici o di fruizione visiva del paesaggio

c - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Per questo studio, non riproposto nell'aggiornamento degli elaborati portati in ultima consegna, si fa riferimento alla "Relazione floristica e faunistica" consegnata a marzo 2007.

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati principalmente attraverso la redazione di uno studio riportante analisi e check-list delle specie presenti e le realizzazione delle carte della vegetazione e degli ecosistemi.

La relazione specialistica è preceduta da frontespizio riportante nome di professionista non firmataria dello studio, sulla cui copertina, invece, è riportata firma, accompagnata da timbro professionale, dei progettisti dell'opera.

Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi di dati di letteratura e rivenienti da probabili sopralluoghi di campagna. E' stata effettuata: l'analisi dello stato di conservazione delle specie riportate nella scheda Natura 2000 del SIC/ZPS "Area delle Gravine" e considerazioni sui livelli di criticità.

Dallo studio emerge diffusamente la sensibilità dell'area interessata dall'intervento in relazione alla presenza e all'influenza delle stesse gravine, quale ecosistema privilegiato di caratterizzazione del paesaggio e della sua biodiversità.

Circa possibili interferenze legate all'impatto dell'opera nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi manca un'evidenza rappresentata in forma di conclusioni o matrice sintetica, che è possibile invece scorgere nello Studio d'Impatto Ambientale generale.

Se pur nei limiti di una condizione che vede la scelta dell'eolico in quest'area, come in altre della Regione Puglia, complessivamente sostenibile, ai fini della connettività ecologica dell'area ovvero per limitarne la frammentazione si è ritenuto opportuno preservare sul territorio in esame corridoi ecologici che conservino porzioni di area per il passaggio dell'ornitofauna, secondo due direttrici di preferenziale comunicazione tra le aree SIC-ZPS prospicienti lungo l'asse nord-sud, ovvero in coincidenza delle direttrici a minore distanza tra il SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta e il SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine, lungo le quali non sono state consentite installazioni di aerogeneratori, tra quelli proposti dalle varie società concorrenti.

d - Rumori e vibrazioni

L'elaborato H7 consegnato con nota prot. 6727 del 5 maggio 2008 consente di evidenziare l'impatto specifico su ricettori sensibili individuati sulla cartografia tecnica.

Risulta assicurato il rispetto dei limiti di cui al DPCM 14.11.1997 nei limiti differenziali come richiesto dal R.R. 16/2006

Il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, ad ogni buon conto ulteriori elaborati presentati dal proponente rispetto alla condizione iniziale, relativa alla configurazione con maggior numero di aerogeneratori ovvero peggiorativa, assicurava comunque il rispetto dei limiti assoluti relativi al comparto territoriale di progetto identificato in modo coerente alla tabella del DPCM 1/3/1991

(classificazione in condizione di regime transitorio) pari, in particolare per il limite notturno, a 60 dB.

Ora, se pur vero che questa riduzione ha comportato un generale abbassamento dei valori di emissione acustica, è altrettanto vero che la riconfigurazione post-accordo avrebbe dovuto tener conto della compresenza delle altre proposte attesa l'impossibilità di giustificarne, a quel punto, l'ignoranza.

Questo sarebbe potuto avvenire introducendo un fattore di incremento della rumorosità di fondo o, più in generale, di un fattore a vantaggio di sicurezza.

E' possibile un regime di pressione sonora meno sostenibile in corrispondenza della Masseria Castrìa a causa della presenza di tre aerogeneratori nel suo intorno, nel raggio di 280 m circa.

La mancata approvazione dell'aerogeneratore n.12 consente la determinazione di un regime maggiormente sostenibile.

e - Campi elettromagnetici ed interferenze

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "Particolari cavidotti".

Lo studio di impatto elettromagnetico, riferito anch'esso alla configurazione con maggior numero di pale, condizione a vantaggio di sicurezza, porta a conclusioni specifiche per ogni parte d'opera.

Il valore più elevato si registra in corrispondenza della risalita dei cavi dal trasformatore verso l'elettrodotto esistente, dove comunque si attesta su valori inferiori a quelli indicati come "limite" e "di qualità" imposti dal DPCM del 9 Luglio 2003 rispetto ad un'utenza-tipo, a distanza stimata pari a 250 m.

f - Norme di progettazione

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

La capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta appare assicurata dalla documentazione relativa agli accordi con l'Ente gestore (già in fase pre-accordo). L'opzione relativa alla soluzione di allacciamento a Castellaneta è prevista nelle soluzioni progettuali presentate a partire da Marzo 2007, varianti che non hanno determinato una sensibile modificazione del layout.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono determinarsi in assenza del PRIE stesso.

g - Dati di progetto e sicurezza

Circa il calcolo della gittata di elementi liberati da accidentale rottura, il proponente riporta un dato di distanza orizzontale massima pari a 207 m, con riferimento ad un'origine posta a quota pari a più di 110 m.

Questo dato è riferito ad una frequenza di 20 giri/m. Il dato riferito ad un'altra ipotesi di funzionamento, a 16 giri/min riporta invece una gittata pari a ca 146m.

I diversi funzionamenti si riferiscono al modello di aerogeneratore che sarà scelto in fase di installazione.

A questa distanza si rilevano dalle ortofoto alcune peculiarità in termini di luoghi potenzialmente occupabili in modo stabile o periodico, in particolare:

torre n. 25- Masseria Lena = d. pari ca a 200 m

torre n. 12- Masseria Castrìa = distanza pari a ca 250 m

E' prevista la possibilità di rimuovere i collegamenti di servizio interni ripristinando lo stato dei luoghi e riconfigurando il terreno agrario precedentemente rimosso.

Non è previsto l'impiego di oli nei trasformatori poiché privi di componenti ad utilizzo di PCB (componenti in resina). Gli oli verranno altresì impiegati nei lubrificatori delle parti meccaniche.

h - Norme tecniche relative alle strade

Le piste di servizio ripercorrono principalmente la viabilità esistente ed i collegamenti delle singole parti

d'impianto con la rete viabile non determinano consumo di suolo in quanto ripercorrono i confini catastali.

Non viene utilizzata pavimentazione impermeabile.

Le opere di viabilità nuova rivestono solo carattere di provvisorietà, per cui si riferisce di seguito in merito all'adeguamento della viabilità esistente.

La larghezza della sezione stradale, lì dove inferiore alle necessità, verrà portata a 4,5 m in rettilineo e 6-8m in curva.

La planimetria con il dettaglio è riportata in specifica tavola che testimonia l'assenza di nuova viabilità in sede stabile.

i - Norme sulle linee elettriche

Lo sviluppo lineare degli allacciamenti è di circa 13 km e percorre la viabilità esistente.

I cavi saranno posati in opera su un letto di sabbia secondo quanto descritto dalla modalità M delle norme CEI 11-17.

I cavidotti di collegamento elettrico tra gli aerogeneratori fino alla stazione viaggiano interrati ad una profondità minima di 110-150 cm, come si evince dalla tavola C2 consegnata nel marzo 2007 riportante "Particolari cavidotti".

Esiste un'ulteriore alternativa di allacciamento prevista dagli elaborati progettuali e dalle planimetrie allegate, che considera la possibilità di conferire l'energia prodotta dal parco eolico ad una stazione di raccolta e, a valle di questa, con un elettrodotto, ancora interrato ma a tensione a 20 o 150 kV, che giunge fino alla stazione di consegna.

Questa possibilità non comporterebbe alterazioni del layout di progetto né alla lunghezza del cablaggio.

Un'ulteriore osservazione porta a riscontrare che, a distanza inferiore di quella di sicurezza da elettrodotto di alta tensione, posta pari a 150 m, rispetto al possibile ribaltamento dell'aerogeneratore e/o distacco accidentale delle sue componenti principali, si ritrovano i seguenti aerogeneratori: nn. 10 e 24.

j - Pertinenze

Nello studio di impatto ambientale, circa le opere civili, si presenta la singola piazzola atta ad accogliere l'aerogeneratore e le sue fondamentali componenti.

La superficie sarà di circa 500 mq, destinata a ripristino nell'intorno del sedime con riporto di terreno vegetale.

k - Le fasi di cantiere

Non esiste una descrizione di dettaglio della fase di cantiere, ma emerge diffusamente dalle varie relazioni l'articolazione logistica delle operazioni, oltre ad una tavola con evidenza dell'organizzazione delle fasi di manovra sulla piazzola.

La viabilità di cantiere ha carattere provvisorio, ad ultimazione dei lavori verrà rimosso lo strato di stabilizzante al fine di consentire il normale utilizzo del suolo ante-opera.

Non è prevista alcuna alterazione della morfologia naturale del suolo.

m - Misure di compensazione

Sono previste misure di mitigazione dell'impatto piuttosto che opportuna compensazione, che emergono diffusamente con riferimento alle componenti specifiche d'impatto.

In particolare sono rappresentate misure di mitigazione per l'impatto sonoro da concordare, in base alle esigenze, con i proprietari dei suoli interessati ed indicati come ricettori sensibili.

Altre misure di mitigazione sono relative ai possibili impatti sull'avifauna, suggeriti dalla casistica e dalla letteratura.

Atteso che, a pro dell'intervento proposto:

- Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette

nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

per contro:

- si segnalano interferenze tra gli aerogeneratori indicati ai nn. 7, 12,13,14,18 e 21 ed alcune emergenze geomorfologiche e relativi buffer indicati nell'omonima carta del PUTT- paesaggio della Regione Puglia, circostanza non ammissibile ai sensi dell'art. 14, c.2 lett J del regolamento regionale n.16/2006. Le ubicazioni proposte per gli aerogeneratori nn 13 e 18 sono anche in posizione ravvicinata rispetto a corsi d'acqua segnalati dal PUTT-p e presenti in modo distinguibile nella cartografia IGM;
- le installazioni indicate ai nn. 12 e 25 si collocano in posizione eccessivamente ravvicinata ad alcune masserie determinando possibili criticità in ordine a pericolo di incolumità per accidentale rottura sulla scorta del valore stimato di gittata e potenziale regime di impatto acustico meno sostenibile, se pur nei limiti di legge come attestato dallo studio tematico prodotto.
- a distanza inferiore di quella di sicurezza da elettrodotto di alta tensione, posta pari a 150 m, rispetto al possibile ribaltamento dell'aerogeneratore e/o distacco accidentale delle sue componenti principali, si ritrovano i seguenti aerogeneratori: nn. 10 e 24.

Pertanto, si rilevano criticità in ordine ambientale relativamente agli aerogeneratori nn 7, 10,12,13,14,18, 21, 24 e 25.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone parere favorevole agli aerogeneratori facenti parte del progetto proposto dalla società Laterza Wind 2 nel Comune di Laterza, identificati dalle coordinate sotto indicate:

Nome EST (m) NORD (m)

1 2665985 4507125
3 2667865 4506782
4 2668221 4506675
5 2664916 4506330
6 2665505 4506768
11 2668298 4506171
15 2666539 4505755
19 2669318 4505218
20 2669619 4505262
23 2669377 4504721

Inoltre, si subordina la realizzazione dell'opera alle seguenti prescrizioni:

• atteso che, nel corso dei lavori, il disturbo maggiore è arrecato dalle diverse fasi di cantiere quali spostamenti di terra, seppellimento e modificazioni della struttura vegetazionale, apertura di strade per il transito di mezzi pesanti, aree di deposito materiali, presenza antropica prolungata, etc., ragion per cui, tra le misure da adottare per ridurre l'impatto ambientale nell'area interessata dal progetto proposto, occorre introdurre le seguenti prescrizioni:

1. Effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area (Grillaio Falco naumanni, Capovaccaio Neophron percnopterus, Gufo reale Bubo bubo, Nibbio reale Milvus milvus e Nibbio Bruno Milvus migrans). In particolare, è preferibile effettuare i lavori da fine settembre a fine gennaio, per evitare il fallimento della fase riproduttiva. Le società che hanno presentato proposte di progetto di sfruttamento dell'energia eolica entro la finestra temporale definita a tutto novembre 2006 e soggetti a valutazione integrata, devono raggiungere un'intesa nell'adottare conformemente le richiamate prescrizioni relative ai tempi di cantierizzazione.

2. Attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aereogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione delle specie prioritarie su citate, tra l'altro oggetto di studio nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 misura 1.6 - Linea di intervento 2 Piano d'azione per la Conservazione del Capovaccaio e azioni di conservazione del Grillaio, Nibbio reale e Nibbio bruno nella ZPS p-SIC "Area delle Gravine". Detto monitoraggio, effettuato da un esperto naturalista, sia consegnato a questo Servizio per la validazione degli schemi di valutazione e dell'approccio.

L'efficacia del parere espresso è subordinata all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni:

• integrare, in conformità al combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462/08, mediante l'indicazione delle misure di compensazione ambientale che si intende porre in essere, la convenzione proposta dalla Laterza Wind 2 S.r.l. al Comune di Laterza, e alla cui stipula quest'ultimo ha stabilito di procedere con determinazione n. 80 del 25.02.09; detta convenzione dovrà coinvolgere anche il Comune di Matera, distando gli aerogeneratori nn. 5 e 15 meno di 500 m dal suo confine amministrativo (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore). L'efficacia del presente parere è subordinata a detta stipula, che dovrà avvenire anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387/03;

• assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;

• garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;

• prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;

- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006, così come successivamente modificato;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

Il presente parere è subordinato alla verifica delle previsioni di piano regolatore (PdF, PRG, PUG) secondo gli strumenti urbanistici vigenti nel comune interessato dall'intervento, in termini di rispetto dell'area buffer di 1 km dalle zone edificabili urbane e di rispetto dei limiti di emissione sonora in aree attualmente o potenzialmente occupabili- come da previsioni urbanistiche- per più di quattro ore al giorno; pertanto detto riscontro dovrà essere effettuato da parte della Amministrazione comunale in sede di conferenza di servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva.

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che: "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Laterza (TA) di complessivi 3157,71 metri lineari di rotore.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Laterza (TA) dalle società Energy 3K GmbH, Laterza Wind 2 (già Energy Assets Management S.r.l.), CGDB Laerte (già Costruzioni Generali De Biasi S.r.l.), CGDB Enrico (già Ditta De Biasi Giuseppe), Asja Ambiente Italia, Energia in Natura e Inergia nella finestra temporale di agosto-novembre 2006, le quali, come indicato nelle premesse, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Si ribadisce che la finestra temporale di riferimento oggetto della presente valutazione integrata è quella compresa nel periodo 1 agosto 2006 - 30 novembre 2006, indicata dal RR 9/2006 prima e confermata dal RR 16/2006 dopo, e che ai sensi del punto 4) della DGR n. 1462 dell'1.08.08 la verifica della compatibilità dei progetti con il parametro di controllo viene operata nel contesto della procedura di valutazione integrata ... e che ... Detta verifica dovrà concernere tutti i progetti presentati in relazione ad un dato contesto territoriale nell'ambito della finestra temporale di riferimento.

Essendo dalla valutazione integrata di tutti i predetti progetti presentati nella finestra temporale di agosto-novembre 2006 risultato idoneo sotto il profilo ambientale un numero totale di 60 aerogeneratori, che, quindi, risulta essere maggiore di quello consentito nel Comune di Laterza (TA) dal parametro di controllo, questo ufficio ha dovuto procedere per ogni proposta progettuale oggetto di valutazione integrata ad una riduzione del 42% del numero di aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale, così come disposto dal punto 6) della predetta DGR.

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Laterza Wind 2, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, 6 aerogeneratori sui 10 risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Tale riduzione dovrà essere recepita da detta società in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06.

Il presente parere si riferisce unicamente alla compatibilità ambientale del progetto proposto e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A.
E POLITICHE ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 15 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

PRESO ATTO del parere reso dal comitato VIA nella seduta del 25.11.2008

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto di impianto eolico nel Comune di Laterza (TA), loc. Lamia di Clemente-Fontana S.Pietro, proposto il 20.10.06 dalla Laterza Wind 2 S.r.l. (già Energy Assets Management S.r.l.) con sede in Napoli alla via Imbriani n. 48, con riferimento agli aerogeneratori puntualmente indicati in narrativa. Tale parere è reso per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di far pubblicare, a carico del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della LR 11/2001;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
sig.ra C. Mafrica

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
